

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO

“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” (Adeguamento alla L.R. 12/05)

V.A.S. (art.4 – c.1, L.R. 12/05)

Le considerazioni che seguono fanno riferimento principalmente al documento recante “*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*”, della Regione Lombardia e in attesa di essere approvato con delibera Consiglio regionale.

Considerazioni generali sul documento

La formulazione del documento ha un taglio tecnico/specialistico che non ne agevola la facile comprensione e comunicazione. Infatti da come è strutturato l’iter di formazione della VAS sembrerebbe che tale iter sia una duplicazione di quello urbanistico o territoriale: andrebbe difatti accentuato il fatto che tutto il processo decisionale sulle scelte urbanistiche coincidesse con quello confluyente nella VAS o, viceversa, introdurre le medesime modifiche anche per le procedure urbanistiche (eventualmente la produzione di uno schema di sintesi delle procedure “formali”). Inoltre, occorre esplicitare, anche con esemplificazioni concrete, quali potrebbero essere i soggetti coinvolti e i contenuti da sviluppare, declinando l’articolazione della VAS per le tipologie principali di P/P. Infine, si invita ad una semplificazione e a una maggiore chiarezza terminologica: ad esempio nell’allegato A del documento, viene indicata l’”*Autorità competente*”, che non trova però una sua specificazione al punto 2 “Definizioni”.

Punto 5 – Fasi metodologiche procedurali (impostazione, consultazione, indicatori, monitoraggio ecc.)

Già nelle prime fasi di impostazione sui contenuti e procedimenti di VAS legata all’adeguamento del PTCP, sono emersi alcuni dubbi che non hanno trovato pieno riscontro nel documento elaborato dalla Regione; in particolare si ritiene importante che la stessa Regione espliciti, soprattutto per le realtà provinciali, i seguenti punti:

- chiarire che l’”*Autorità responsabile per l’attuazione della procedura di VAS*” è un soggetto tecnico mentre l’*Autorità che eventualmente emetterà il giudizio finale* è un soggetto politico non tecnico (perché è legato alle variazioni delle proposte di PTCP in caso di accoglimento delle osservazioni emerse durante i lavori di consultazione/forum delle autorità ambientali); inoltre, sarebbe auspicabile che le medesime indicazioni avvenissero anche per le realtà comunali, anche in considerazione della probabile eventualità che l’Ente Provincia venga coinvolta al livello comunale in tale fase;
- chiarire che tale soggetto politico può anche non essere “singolo” (ad esempio un assessore), ma ricomprendere più soggetti (ad esempio gli assessori delle direzioni ambiente e territorio);
- chiarire meglio gli enti e le autorità da coinvolgere per la definizione dell’”*Autorità Ambientale*” da introdurre al punto 2 del Documento;
- esplicitare con maggiore chiarezza, anche in riferimento al D.Lgs.152/06 (T.U. in materia ambientale), in quale fase della procedura amministrativa del P/P (adozione o approvazione) debba essere integrato l’esito della Valutazione Ambientale, nonché le fasi consultative (punto 6.7).

- Garantire il monitoraggio ed effettuare un controllo trasversale delle scelte decisionali (ad esempio, il consumo di suolo - superficie endogena-superficie esogena, carico zootecnico azienda, carico zootecnico territorio comunale, eccetera).
- In riferimento al punto 5.17, occorre rilevare che il monitoraggio dovrebbe essere ancorato alla procedura di variante del piano, rendendolo obbligatorio e fondativo rispetto alla variante stessa. Altrimenti il monitoraggio resta più una dichiarazione di buone intenzione che un passo effettivo ed efficace.

Punto 6 – Il processo di partecipazione integrato nel P/P

La *Verifica di compatibilità del Documento di piano al PTCP* dovrebbe esprimersi riguardo la valutazione ambientale del DP, almeno rispetto alla coerenza tra gli obiettivi e le azioni corrispondenti previste. Questa verifica peraltro rientrerebbe a pieno titolo nella fase di *Consultazione*, già prevista e descritta nei suoi contenuti al punto 6.6 del documento in oggetto.

L'individuazione di *indicatori omogenei* tra i diversi strumenti di pianificazione attinenti ai rispettivi livelli di governo del territorio (comunale e sovracomunale), favorirebbe tale verifica e garantirebbe così il *monitoraggio* su alcuni *impatti* di rilevanza sovracomunale (suolo, acqua, atmosfera, habitat) alla scala dell'intero territorio provinciale.

Questa possibilità è contemplata dalla legge 12/05 (art. 15 comma 2 lett. c) allorché tra i contenuti di carattere programmatico il PTCP *“indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi”*.

In questo modo si andrebbe quindi a rafforzare di contenuti la fase della *“Concertazione”* (punto 6.6 del documento) tra l'Autorità Procedente e gli Enti territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo agli effetti derivanti dalle scelte di PGT.

Punto 7 – Raccordo con le altre procedure (VIA, VAS, Valutazione d'Incidenza ecc.)

Occorre introdurre meccanismi di coordinamento tra le procedure di VIA e le procedure di VAS.

Sarebbe opportuno che la Regione emanasse Criteri o Linee guida per la redazione degli S.I.A. (Studi di Impatto Ambientale), che consentano di implementare e valutare nel dettaglio gli indicatori utilizzati nella redazione dei Piani e Programmi. Si ritiene infatti necessario avere nel S.I.A. un approfondimento quali-quantitativo delle diverse componenti coinvolte, che necessariamente devono essere misurate e confrontate con quelle contenute nella VAS.

Punto 8 – Sistema Informativo Lombardo

L'art. 18 della LR 12/05 stabilisce che *“le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia, sia per quelli degli enti locali, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”*. Ciò induce ad auspicare che anche l'elaborazione e predisposizione di dati per la VAS rientri in un quadro più generale di sviluppo del Sistema Informativo Integrato, di cui all'art. 3 della LR12/05, atto a consentire uno scambio e condivisione di dati tra i vari soggetti coinvolti, e non già, come parrebbe al punto 8 del documento, un Sistema Informativo a sé stante.

Al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative e duplicazioni di banche dati è opportuna una più netta e trasparente integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Integrato e il relativo documento attuativo previsto dall'art. 3 della LR 12/05, del quale sono in corso di definizione i contenuti.

In tale documento – ad esempio – viene affidato alle Province con il PTCP il compito di realizzare *“un repertorio territoriale delle informazioni per la pianificazione attraverso il quale le Province rendono noti, accessibili e utilizzabili le basi informative tematiche in loro possesso di interesse per la pianificazione e la Valutazione ambientale dei piani”* (punto 4.3.2, lett. f del documento).

In particolare, secondo un criterio di unitarietà tra processo di pianificazione/valutazione ambientale ed elaborazione del SIT, quest’ultimo dovrà essere strumento di lavoro sui primi due e non un semplice archivio di piani. Per tale ragione è importante raccogliere una sola volta i dati, esplicitando “chi fa cosa” e impegnando gli enti a garantire la condivisione e le implementazioni dei dati, anche con convenzioni ad hoc che stabiliscano il produttore e il fruitore dei dati.

Come già evidenziato al punto 5 del documento, esiste la possibilità, contemplata dalla legge (art. 15, comma 2, lett. c) allorché tra i contenuti di carattere programmatico il PTCP *“indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano”*.

L’opportunità che tra questi contenuti minimi - concertati tra ogni singola provincia e i Comuni - possano trovare posto anche quelli informativi esiste e il Documento dovrebbe rendere esplicita tale possibilità.

Inoltre è utile precisare come una definizione dettagliata dei contenuti (del Rapporto ambientale e del monitoraggio) dovrebbe essere oggetto di un confronto tra gli Enti locali in base alle specifiche emergenze territoriali e al bagaglio conoscitivo degli enti stessi.

Rimandare a ulteriori provvedimenti le scelte nel merito, rende più problematica, anziché semplificarla, la fase di sperimentazione della legge per il governo del territorio. In assenza della definizione di alcuni indicatori minimi omogenei e informatizzabili nel SIT integrato, il rischio di rendere impossibile il monitoraggio nel tempo alla scala dell’intero territorio provinciale – se non a costo di analisi costosissime – è realistico.

Allegato A – P/P soggetti a Valutazione Ambientale

Al punto B *“Settore Forestale”*, non viene citato il P.I.F. redatto dalle province in qualità di autorità forestali ai sensi della L.R. 11/98, mentre vengono indicati come Piani da sottoporre a VAS il Piano di Assestamento Forestale e il Piano Generale di Indirizzo Forestale: si chiede una verifica in merito.

Non vengono citati nell’elenco i Piani e Programmi di cui all’art. 7 – comma 2, lett.b) del T.U., concernenti i siti designati come ZPS per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come S.I.C. per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Inoltre si suggerisce di introdurre come criterio di valutazione relativamente all’assoggettamento a VAS di P/P quelli che interessino anche parzialmente SIC e/o ZPS.

Coerentemente con quanto sopra indicato e con quanto espresso nell’allegato A al punto I e al punto *“Piani attuativi e Programmazione negoziata”*, si ritiene che nell’elenco dei Piani da assoggettare a VAS debbano essere inseriti anche i Piani di Settore dei Parchi Regionali, qualora essi comportino variante al PTC del Parco stesso (si veda ad esempio il caso dei *“Piani di Cintura Urbana”* del Parco Sud Milano, che di fatto costituiscono variante al PTC).

Milano, 3 maggio 2006